

0.142.111.631.8

**Dichiarazione
del 15 marzo 1911 fra la Svizzera e l’Austria
circa il diritto reciproco di rimpatrio
sulla linea ferroviaria St. Margrethen-Bregenz¹**

Entrata in vigore il 15 marzo 1911

Nelle relazioni di confine fra la Svizzera e l’Austria, ciascuna delle parti contraenti è autorizzata a respingere nel territorio dell’altra, senza seguire la procedura preliminare di consegna, le persone appartenenti all’altra parte alle quali possa essere vietato il soggiorno in virtù del trattato di domicilio in vigore², come pure quelle non appartenenti a nessuna delle due Parti, quando le dette persone siano arrivate dal territorio dell’una delle Parti contraenti in quello dell’altra colla ferrovia St. Margrethen-Bregenz o viceversa e vi siano state arrestate nel treno stesso col quale hanno varcato il confine o immediatamente dopo essere scese da esso treno.

CS 11 570

¹ La validità della presente dichiarazione è stata confermata nel n. 1 lett. i dello scambio di note del 6 mar. 1926 concernente l’applicazione dei trattati anteriori (RS **0.196.116.31**) e nella lett. B n. III 6 dello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. e 30 nov. 1949 (RS **0.196.116.32**).

² RS **0.142.111.631**

